



GIAMBATTISTA FALCONE
ITCGT
ACRI

**OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO
COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA**

**ISTITUTO TECNICO STATALE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "G.B. FALCONE"
ACRI (CS)**

Alternanza Scuola – Lavoro Legge 53/2003 art. 4.

Prot. n°1210

Acri, li 30/3/2016

**CONVENZIONE OPERATIVA DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA SCUOLA
E SOGGETTO OSPITANTE AVENTI FINALITA' D'ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO**

TRA

l'Istituto I.T.C.G.T.-LICEO "G.B. FALCONE" con sede in ACRI , codice fiscale 85000410788 d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dal Prof. Giuseppe Giudice, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore

E

l'Associazione ONLUS "ONA Comitato provinciale di Cosenza", C.F. 98089640787 con sede legale in Montalto Uffugo Via Trieste s.n.c. d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*" rappresentato dal Presidente ing. Giuseppe Infusini nato a Rose il 22/01/1954 C.F. NFSGPP54A22H565V

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, l'Associazione ONLUS ONA Comitato provinciale di Cosenza", C.F. 98089640787 con sede legale in Montalto Uffugo, si impegna ad effettuare una serie di incontri che saranno concordati con l'Istituzione Scolastica a progetto approvato; non avendo l'ONA una sede idonea, le attività teoriche preparatorie di alternanza si svolgeranno nei locali della Scuola ITGCT di Acri, indirizzo CAT, suddivisi in un unico gruppo, in Alternanza Scuola/Lavoro ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto n. 142 del 25 marzo 1998 attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997. Periodo di svolgimento Novembre 2015 / Giugno 2016.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile dell'Associazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altra evenienza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna:

- 1) a garantire agli studenti l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito delle attività;
- 2) a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- 3) a segnalare l'incidente che eventualmente si verifichi durante lo svolgimento delle attività entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabili. Il compenso al tutor aziendale, previsto nella misura compatibile con le disponibilità finanziarie della Scuola per le attività di alternanza scuola lavoro, è stabilito in € 350,00

Il tutor aziendale è il **geol. Beniamino Falvo**, dell'ONA Cosenza.

Art. 7


La parti dichiarano reciprocamente di essere informate e quindi , di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso delle esecuzioni della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o informatizzata

Inoltre, le parti acconsentono espressamente che i dati possano essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini Istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono e/o sia indispensabile ai fini della corretta esecuzione della convenzione e del progetto formativo.

Le parti , infine , dichiarano di essere informate sui i diritti sanciti dal D. Lgs.vo 196/2003.

Il Presidente ONA Cosenza

Ing. Giuseppe Infusini



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO
COMITATO PROVINCIALE COSENZA
IL COORDINATORE
(*ing. Giuseppe Infusini*)



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Giuseppe Giudice -

